

PROTOCOLLO DI INTESA

RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'AUTORITA' PER L'ENERGIA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

L'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorità) e la Guardia di Finanza:

- Premesso che:
 - l'esercizio della funzione conoscitiva è essenziale per l'Autorità ai fini del consapevole ed incisivo svolgimento della potestà di regolazione dei servizi di pubblica utilità di sua competenza;
 - l'Autorità acquisisce elementi di informazione e di valutazione attraverso un complesso di poteri conoscitivi puntualmente individuati dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, legge n. 481/95);
 - lo sviluppo della funzione conoscitiva esige l'esercizio da parte dell'Autorità di poteri di accertamento, sotto forma anche di ispezioni e controlli, presso gli esercenti e servizi di pubblica utilità;
 - per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Autorità può avvalersi della collaborazione di pubbliche amministrazioni o di altri corpi dello Stato;
 - la centralità dei poteri conoscitivi e la connessa possibilità di avvalersi della collaborazione di pubbliche amministrazioni o di altri organismi statali, trovano esplicito riconoscimento anche nella disciplina di altre autorità amministrative indipendenti;
- Premesso che:
 - con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza 21 luglio 1995, n. 252769/310, è stato costituito un reparto specificamente incaricato di prestare collaborazione sul versante ispettivo a favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, denominato "*Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza*" (poi ridenominato, a seguito della ristrutturazione ordinativa del corpo di cui al provvedimento in data 23 dicembre 1999, n. 418000, "*Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza*", orientato a prestare collaborazione anche a favore dell'Autorità);
- Visti:
 - l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, secondo cui le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

- l'articolo 2, comma 20, lettera b) della legge n. 481/95, il quale prevede che l'Autorità effettua controlli in ordine al rispetto delle convenzioni e degli eventuali contratti di programma che disciplinano l'esercizio del servizio in concessione, nonché del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
 - gli artt. 2, comma 20, lettera a), 2, comma 12, lettera g) e 2, comma 38, della legge n. 481/95, che abilitano l'Autorità a svolgere controlli relativi al versamento da parte dei soggetti esercenti il servizio, del contributo all'onore derivante dal funzionamento dell'Autorità medesima;
 - l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, che abilita l'Autorità ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di inottemperanza da parte di soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - l'articolo 20, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, che abilita altresì l'Autorità, in caso di reiterazione delle sopraccitate trasgressioni, a sospendere l'attività d'impresa fino a sei mesi ovvero a proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
 - l'articolo 2, comma 27, della legge n.481/95, che attribuisce all'Autorità autonomia organizzativa ed amministrativa;
 - l'articolo 3, commi 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le autorità Indipendenti che ne facciano richiesta e che nell'espletamento di tali attività i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi ed i regolamenti vigenti;
 - il Regolamento recante "Disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- Tutto ciò premesso e visto, l'Autorità e la Guardia di Finanza concordano di disciplinare la loro collaborazione nei seguenti termini.

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Definizioni

- 1.1. Ai fini del presente Protocollo d'Intesa si applicano le seguenti definizioni:
- a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - b) La legge n. 481/95 è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c) Il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato è il reparto della Guardia di Finanza istituito allo scopo di collaborare con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

- d) La lettera di richiesta è la nota con la quale l'Autorità chiede la collaborazione al Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza, sul singolo specifico intervento rientrante nell'ambito di applicazione del presente Protocollo;
- e) Gli accertamenti sono le attività di controllo nella sede dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità, dell'ottemperanza agli atti o ai provvedimenti dell'Autorità;
- f) L'atto di programmazione annuale è l'atto con cui l'Autorità stabilisce gli accertamenti programmati o ordinari, sulla base del quale vengono effettuate le attività disciplinate dal presente Protocollo;
- g) Gli accertamenti *una tantum* o straordinari sono gli accertamenti disposti dall'Autorità volta per volta e non inseriti nell'atto di programmazione annuale di cui alla precedente lettera f);
- h) Il procedimento ispettivo è una sequenza di atti giuridici ed operazioni di controllo effettuate nella sede dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità.

TITOLO II

Attività di collaborazione

Articolo 2

Rapporti di collaborazione

- 2.1. La Guardia di Finanza collabora con l'Autorità per lo svolgimento, su tutto il territorio nazionale, di accertamenti nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia e del gas. A tal fine, l'Autorità provvederà ad attivare esclusivamente il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, quale reparto della Guardia di Finanza individuato per assicurare gli adempimenti connessi all'attività collaborativa in favore dell'Autorità medesima.
- 2.2. Gli accertamenti sono individuati nel successivo articolo 6.
- 2.3. Gli accertamenti, sia programmati che straordinari, sono svolti dal Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato esclusivamente su incarico dell'Autorità attribuito mediante la trasmissione al Nucleo speciale stesso di un'apposita lettera di richiesta che abbia i contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 5.1.
- 2.4. L'Autorità fornisce al Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato le informazioni e gli elementi utili ai fini del buon andamento della collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo.

Articolo 3

Segnalazioni

- 3.1. Il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato segnala all'Autorità ogni notizia relativa a presunte violazioni dei provvedimenti della stessa,

sottoponendole altresì ogni elemento conoscitivo, autonomamente acquisito dallo stesso e dagli altri reparti della Guardia di Finanza, che ritenga rilevante ai fini dell'esercizio dei poteri nella titolarità dell'Autorità.

Articolo 4

Relazione, incontri e scambio di informazioni

- 4.1. Tra l'Autorità e il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato si svolgono incontri periodici per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo.
- 4.2. L'Autorità e il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato si impegnano a realizzare un interscambio di dati e notizie utili al perseguimento delle finalità collaborative, concordando le modalità per al realizzazione di detto interscambio negli incontri periodici di cui al comma 4.1.

TITOLO III

Procedure di accertamento

Articolo 5

Lettera di richiesta

- 5.1. Ogni attività collaborativa viene svolta dal Nucleo Speciale sulla base di una lettera di richiesta dell'Autorità, che indica:
 - a) l'oggetto e lo scopo del controllo;
 - b) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono effettuare i controlli;
 - c) i soggetti presso i quali effettuare controlli;
 - d) le modalità per l'effettuazione dei controlli;
 - e) le sanzioni applicabili nelle ipotesi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, nell'ottemperanza alle richieste connesse all'effettuazione dei controlli;
 - f) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento ispettivo;
 - g) l'ufficio al quale dovrà essere inoltrata la relazione ispettiva
- 5.2. La lettera di richiesta viene esibita al soggetto sottoposto a controllo all'inizio dell'attività ispettiva.

Articolo 6

Accertamenti

- 6.1. Gli accertamenti possono effettuarsi mediante accessi, ispezioni ed acquisizioni della documentazione e delle notizie utili, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95.
- 6.2. Gli accertamenti possono effettuarsi anche in relazione al rispetto degli atti di cui all'articolo 2, commi 36 e 37, della legge n. 481/95, ed al versamento del

contribuito da parte dei soggetti esercenti il servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/95.

- 6.3 Gli accertamenti possono esser svolti:
- a) da personale dell'Autorità assistito da militari della Guardia di Finanza delegati dal Nucleo Speciale;
 - b) direttamente dal Nucleo Speciale o da altri reparti della Guardia di Finanza da quest'ultimo delegati.
- 6.4. Il personale dell'Autorità assistito da militari del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, ovvero questi ultimi, esercitano i loro poteri su presentazione della lettera di richiesta di cui al precedente articolo 5.

Articolo 7

Esiti degli accertamenti

- 7.1. IL Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato riferisce e trasmette, unitamente alla documentazione acquisita, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente articolo 6 esclusivamente all'Autorità, salvi gli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, ed alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1 e seguenti della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 8

Profili didattici e formativi

- 8.1. L'Autorità organizza, presso le proprie strutture incontri e corsi in favore del personale della Guardia di Finanza interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo, ovvero partecipa con proprio personale e mezzi a corsi della stessa tipologia attivati dal Corpo presso proprie strutture.

Articolo 9

Disposizioni amministrative

- 9.1. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo, sono a carico dell'Autorità e verranno riconosciute in applicazione di criteri di equivalenza ai trattamenti pro tempore riconosciuti al personale di ruolo dell'Autorità dotato di analogo inquadramento.

Articolo 10
Integrazioni e modifiche

- 10.1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti.

Articolo 11
Responsabili dell'accordo

- 11.1. Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo sono:
- a) quanto agli aspetti programmatici, per l'Autorità il direttore del Servizio legislativo e legale e per la Guardia di Finanza il Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale;
 - b) quanto agli aspetti operativi, per l'Autorità il direttore dell'Ufficio controlli tecnici e ispezioni e per la Guardia di Finanza il Comandante del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato.

Roma, li

per
l'Autorità per l'energia e il gas
Il Presidente
Prof. Pippo Ranci

per
la Guardia di Finanza
Il Comandante Generale
Gen. C.A. Alberto Zignani